

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
URBANA DA ESEGUIRSI IN 10 COMUNI DEL BACINO SANREMESE (TAGGIA,
CASTELLARO, BADALUCCO, TRIORA, CERIANA, MOLINI DI TRIORA, MONTALTO
CARPASIO, BAJARDO, TERZORIO, POMPEIANA)**

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AMAIE Energia e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Quinto Mansuino snc - 18038 Sanremo (IM), Codice Fiscale: IT 0135350086 e Partita IVA: IT 0135350086, rappresentata nel presente atto da _____, nato/a a _____, il gg/mm/aaaa, nella sua qualità di _____, abilitato ad impegnare l’ente stesso (di seguito per brevità “Committente” o “AES”)

E

_____, con sede legale in Via/P.zza _____, n. _____ - CAP _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ - _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente contratto in Via/P.zza _____, n. _____ - CAP _____ (____), in persona di _____, in qualità di _____, giusto atto di conferimento di poteri del gg/mm/aaaa (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”);

OPPURE

_____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Appaltatore”).

Premesso che

1. La Committente ha espletato una gara a procedura aperta per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi ed altri servizi di igiene urbana da eseguirsi in 10 Comuni del Bacino Sanremese (Taggia, Castellaro, Badalucco, Triora, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Bajardo, Terzorio, Pompeiana) ed indetta con Bando di gara avvalendosi del sistema di negoziazione telematico messo a disposizione dalla società L&G Solution S.r.l..
2. L'Appaltatore è risultato aggiudicatario della presente procedura, CIG [REDACTED], e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio richiesto ed eseguire la prestazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
3. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
4. Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

ART. 1. Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
 - a) Capitolato speciale d'appalto;
 - b) Capitolato tecnico modalità esecuzione del servizio (in seguito: "Capitolato Tecnico");
 - c) Disciplinare Tecnico Bacino Sanremese;
 - d) Offerta tecnica (in seguito anche "Progetto tecnico - operativo");
 - e) Offerta economica;
 - f) Cauzione definitiva;
 - g) Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs. 81/2008.

ART. 2. Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio dei Comuni facenti parte del Bacino Sanremese dell'ATO Rifiuti della Provincia di Imperia. L'Appaltatore svolge le attività di cui al presente contratto nelle aree della Committente, identificate nel Capitolato Tecnico e comunque secondo quanto pattuito con la Committente.

ART. 3. Importo, oggetto, variazioni

1. L'importo del presente contratto è fissato in complessivi € _____ (in cifre e lettere), oltre IVA.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto d'appalto, da svolgersi con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, le operazioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare Tecnico Bacino Sanremese, nonché quanto offerto in offerta tecnica ed economica, da eseguirsi con propri mezzi, personale ed adeguata organizzazione tecnico - amministrativa di cui l'appaltatore è interamente responsabile.

3. Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare Tecnico Bacino Sanremese e offerte in sede di gara; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
5. Ai sensi dell'art.106, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.
6. Resta inteso che, in corso di contratto, la Committente potrà emanare determinazioni e/o ordinanze relative alla somministrazione di manodopera che l'appaltatore sarà tenuto a rispettare adeguando la propria attività.

ART. 4. Durata del contratto e modifica del contratto in fase di esecuzione

1. La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni di cui ai commi successivi del presente articolo, è quantificata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio.
2. **Opzione di proroga del contratto:** AMAIE Energia e Servizi s.r.l. si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a una annualità alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo lordo stimato di tale opzione è pari a € 1.650.000,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore **almeno 6 (sei) mesi** prima della scadenza del contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. **Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale,** AMAIE Energia e Servizi s.r.l. si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di uno o più dei servizi di cui ai Disciplinari Tecnici; allo stato attuale non è possibile determinare l'importo di tali servizi.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, AMAIE Energia e Servizi s.r.l. può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5. Offerta tecnica ed offerta economica

1. L'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 6. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese:
 - a) al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'Appaltatore per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei restanti documenti di gara;
 - b) qualora rilevasse errati conferimenti di rifiuti da parte degli utenti, a darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e alla Polizia Locale. Solo in tal caso potrà astenersi dal ritiro del rifiuto applicando sullo stesso una comunicazione adesiva, fornita a cure e spese dell'Appaltatore stessa, di "rifiuto non conforme" il cui testo e le cui modalità di applicazione devono essere proposti dall'Appaltatore all'interno del "Progetto Tecnico – Operativo" da presentare in sede di gara e, successivamente, meglio concordati con il Responsabile del Servizio dell'esecuzione del contratto e la Polizia Locale. L'utilizzo di tale comunicazione potrà avere luogo solo previa adeguata campagna informativa agli utenti ad opera dell'Appaltatore stessa da proporre anch'essa all'interno del "Progetto Tecnico – Operativo". Il responsabile tecnico dell'Appaltatore, unitamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà recarsi presso le utenze più problematiche per verificare il motivo del ripetersi delle non conformità e per individuare, con il necessario coinvolgimento dell'utenza, una possibile risoluzione delle stesse, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di destinazione;
 - c) a consegnare AES, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l'espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario;
 - d) a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da AES per lo svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva di AES stesso. L'Appaltatore è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare di AES. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
2. Sarà cura dell'Appaltatore produrre, prima della consegna dei servizi, un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari dell'Appaltatore:

- il domicilio dell'Appaltatore completo di recapito telefonico;
 - il nominativo del Responsabile Tecnico dell'Appaltatore completo di recapito telefonico;
 - i nominativi dei dipendenti dell'Appaltatore da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto;
 - elenco dei mezzi da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto, indicando distintamente il tipo, la targa, la data di immatricolazione, il numero di contrassegno, la tara (in funzione delle condizioni di impiego), la portata massima, l'autorizzazione ad operare per lo specifico servizio.
3. **L'Appaltatore dovrà trasmettere trimestralmente in anticipo rispetto al primo servizio la programmazione dei servizi dovrà contenere giorni, orari, tipologia dei mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e quotidianamente entro le ore 7.30 L'Appaltatore dovrà trasmettere nominativi per personale operativo sul territorio ed entro le ore 14.00 report servizi effettuati**
 4. L'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
 5. In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, per i periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) del Responsabile Tecnico dell'Appaltatore, il nominativo ed il recapito telefonico del relativo sostituto.
 6. L'Appaltatore dovrà trasmettere, **entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal loro verificarsi**, al Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quali ad esempio l'inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazioni di categoria o di classe, relative allo svolgimento dei servizi oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso tali modifiche non potranno essere peggiorative rispetto al "Progetto Tecnico – Operativo" presentato in sede di gara ed approvato da AES.
 7. Al termine del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare ogni proprietà ed ogni attrezzatura concessa eventualmente in uso da AES o gestita in virtù del presente appalto, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e senza poter vantare diritto di ritenzione. In caso di mancata consegna AES potrà rivalersi nei confronti dell'Appaltatore avvalendosi della cauzione definitiva.
 8. Le attività rese ai sensi del presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d'appalto, essendosene tenuto giusto conto nella formazione dell'offerta.

ART. 7. Obblighi dell'Appaltatore in ordine al personale impiegato – obblighi del personale – norme di sicurezza

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai restanti documenti di gara, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, le imprese partecipanti, in sede di offerta, dovranno indicare nel "Progetto Tecnico – Operativo" il numero di addetti impiegati per ciascun servizio da svolgere.
2. Oltre al personale in servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia e a trasmettere al AES, al momento dell'avvio dei servizi:
 - l'elenco nominativo del personale, specificando la relativa qualifica d'inquadramento, la mansione svolta ed il servizio di assegnazione. In particolare, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile tecnico dell'Appaltatore;
 - il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
4. L'Appaltatore inoltre dovrà:
 - osservare integralmente, nei riguardi del personale e, in caso di cooperative, dei soci, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. UTILITALIA ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, per l'intera durata dell'appalto, anche se l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana o dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale;
 - osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. AES richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - trasmettere, qualora richiesto dal AES, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
 - rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.;
 - osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'Appaltatore deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato da AES non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità;

- organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. AES si riserva di richiedere all'Appaltatore misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge lo stesso è tenuto ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;
 - dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;
 - mantenere la dotazione regolamentare di pronto soccorso su ogni mezzo ed in ogni propria sede;
 - segnalare al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
 - infortuni occorsi ai propri dipendenti;
 - incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza; avvenuti durante lo svolgimento dei servizi;
 - predisporre e depositare prima della consegna dei servizi, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi, che dovrà essere integrato in caso di osservazioni formulate da AES a seguito di sua valutazione.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti per l'elaborazione, stesura, modifica, aggiornamento del POS nonché gli oneri per l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dal citato Piano e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a: dispositivi di protezione individuale, attrezzature, movimentazione di carichi, segnaletica, ecc..
6. Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge, di sicurezza e di rispetto dell'ambiente (inquinamento acustico ed atmosfera), rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del

traffico, nonché l'incolumità dei pedoni. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento dei servizi, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

7. Il personale in servizio dovrà:

- a) essere fornito, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione personale sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vigente C.C.N.L. e rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'Appaltatore dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei servizi;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal Capitolo Speciale d'Appalto ed emanate dai Comuni serviti e AES in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'Appaltatore stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Direttore dell'esecuzione del contratto ne informerà l'Appaltatore, il quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel CCNL. AES si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inadatto allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per i Comuni serviti e AES stessa;
- c) avere padronanza della lingua italiana;
- d) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

8. AES è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Appaltatore ed il proprio personale impiegato nei servizi;
- l'Appaltatore ed il gestore uscente anche nel caso di mancata applicazione del C.C.N.L. nei confronti del personale addetto dall'Appaltatore, fatti salvi obblighi e facoltà previste in materia dalla legge.

9. Salvo che per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell'organico dell'Appaltatore in servizio.

ART. 8. Canone annuo

1. Il canone annuo dell'appalto al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, si intende remunerativo per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni contrattuali e di legge, previsti

contrattualmente a fronte dell'espletamento dei servizi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto in condizioni di perfetta efficienza e regolarità.

2. Quale corrispettivo, al netto dell'IVA, di tutte le prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto spettano all'Appaltatore:
 - a) il corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso unico ed incondizionato offerto in sede di gara;
 - b) i compensi per l'aggiornamento del corrispettivo a seguito di revisione prezzi o rideterminazione per mutata estensione originaria dei servizi;
 - c) i compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti dall'Appaltatore per conto da AES, qualora affidati ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART 9. Fatturazione e Pagamenti

1. Il canone annuo, depurato del ribasso offerto, verrà corrisposto da AES in rate mensili posticipate ciascuna pari a 1/12 (un/dodicesimo) del canone annuo contrattualmente convenuto.
2. I pagamenti all'Appaltatore saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai servizi effettivamente svolti nel periodo di riferimento.
3. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del servizio, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4. L'Appaltatore assume gli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con AES sia relativi ai rapporti con i subappaltatori ed i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari. La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici o subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ed entro 30 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, previo ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
5. Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. L'Appaltatore dovrà pertanto comunicare a AES, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi:
 - del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i;

- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. AES verificherà, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
 7. L'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal AES comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
 8. Eventuali servizi extracontrattuali devono essere fatturati con indicazione del numero e data del provvedimento con il quale sono stati commissionati da AES.
 9. Ogni prestazione effettuata non sarà liquidata se non richiesta con regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Servizio.

ART. 10. Rideterminazione periodica del corrispettivo contrattuale per mutata estensione originaria dei servizi e revisione del corrispettivo di concessione

1. A decorrere dal secondo anno di gestione, l'aggiudicatario potrà presentare richiesta di revisione del corrispettivo di concessione, corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa, ad AES che, previa verifica dell'applicabilità di quanto disposto dall'art. 60, commi 4-ter e 4-quater, del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2bis allo stesso D.lgs., procederà all'adeguamento del corrispettivo annuo (al netto del ribasso d'asta)

ART. 11. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, è subordinata all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Committente. Qualora la Committente, per qualunque ragione, non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Committente dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Committente, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, in caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore o del cottimista impegnati nell'esecuzione del Contratto, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Committente chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;

5. In seguito di riscontro, la Committente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive dell'Appaltatore verso i propri dipendenti, versati dalla Committente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.
7. La Committente provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'articolo 11 del presente Contratto solo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

ART. 12. Penali

1. Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Contratto di servizio, dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate da AES, l'Appaltatore oltre all'obbligo di ovviare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni singola infrazione, determinata da AES in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.
2. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite posta certificata.
4. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal Responsabile Unico del Progetto la penalità come sopra determinata.
5. Le sanzioni verranno applicate all'appaltatore anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.
6. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
7. Fermo restando quanto sopra, la Tabella sotto elencata riporta un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni.

Descrizione inadempienze e sanzioni

- Personale in servizio privo di divisa regolamentare e indumenti di sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008: €. 15,00 (1)
- Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento: €. 5,00 (1)
- Mezzi privi del logo della Società : €. 25,00 (2)
- Mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi a seguito di richiesta di AES: €. 100,00 (3)

- Travaso di rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore in punti non autorizzati: €. 150,00 (3)
 - Mancata pulizia punto di travaso rifiuti, da mezzi satellite a compattatore: €. 150,00 (3)
 - Mancata effettuazione di un servizio a cadenza giornaliera/bisettimanale: €. 2.500,00 (4)
 - Mancata effettuazione di un servizio a cadenza settimanale: €. 5.000,00 (4)
 - Mancata esecuzione di un servizio porta a porta nel giorno previsto: €. 500,00 (5)
 - Mancata o inadeguata informazione all'utenza circa eventuali spostamenti del giorno di servizio: €. 500,00
 - Miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze: € 15.000,00
 - Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta da AES provenienti da circuiti di altri Comuni: € 15.000,00
 - Mancato conferimento dei rifiuti presso gli impianti concordati: € 15.000,00
- (1) - *per addetto e per giorno*
 - (2) - *per mezzo e per giorno*
 - (3) - *per ogni mezzo sanzionato*
 - (4) - *per giorno di ritardo*
 - (5) - *per tipologia di rifiuto non raccolto e per utente*
 - (6) - *per giorno di ritardo dopo il primo successivo a quello di richiesta del "AES"*
 - (7) - *per giorno*
8. Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nella tabella sopra riportata, si applicherà una penale di € 500,00.
 9. AES procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo o sul primo rateo del canone in scadenza. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Società, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse di AES.
 10. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni.
 11. L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di AES nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
 12. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile Unico del Progetto,

questo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

13. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le prestazioni eventualmente eseguite d'ufficio saranno automaticamente trattenuti da AES sulla rata del canone in scadenza.
14. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, AES avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni dalla richiesta scritta a mezzo PEC.

ART. 13. Esecuzione d'ufficio

1. Verificandosi omissioni, deficienze o abusi nell'ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del personale incaricato dall'Appaltatore ed ove lo stesso, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, AES avrà la facoltà di rivolgersi ad altro Appaltatore del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da AES.
2. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da AES con rivalsa sui ratei di canone dovuti all'Appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.
3. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente da AES mediante l'escussione della cauzione definitiva.

ART. 14. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto è stata acquisita la pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta

dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 15. Garanzia definitiva

1. La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
2. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto e il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
3. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
4. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che la Committente avesse a subire. La Committente ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
6. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto di apposizione del visto sulle fatture di spesa.
8. Resta convenuto che, anche dopo l'apposizione del visto, l'importo residuo della cauzione continuerà a restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniquale volta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile della Committente, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge. Si precisa che, a norma dell'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Aggiudicatario per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

ART. 16. Subappalto

1. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Le prestazioni oggetto dell'affidamento possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto alla luce della natura del servizio oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 119, comma 17, D.lgs. 36/2023.
3. L'Aggiudicatario e il SubAggiudicatario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione del contratto di subappalto.
4. L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di forniture o lavori di posa in opera subappaltati.
5. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 139/95 convertito dalla L. 246/95.
6. L'Aggiudicatario è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto le previsioni contenute dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assorbimento da parte del subAggiudicatario degli obblighi previsti dalla legge sopracitata.
7. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e il tutto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario.

ART. 17. Risoluzione del contratto

1. Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, AES ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, nei seguenti casi:
 - a. qualora l'Appaltatore:
 - senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, non inizi i servizi entro la data stabilita dal AES o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come previsto dall'art. 122, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - per sua grave negligenza dia motivo di interruzione dei servizi, per due volte in un anno solare;

- senza valida giustificazione rifiuti di riprendere i servizi precedentemente sospesi o di apportare ai servizi le modifiche richieste dal AES ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - non rispetti la tempistica prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto in merito alla sede operativa;
- b. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati in un anno solare;
 - c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.). In particolare, per gli inadempimenti contributivi si fa riferimento all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - d. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'Appaltatore;
 - e. per subappalto non autorizzato;
 - f. qualora le penali applicate a norma del Capitolato Speciale d'Appalto superino, in un anno solare, il 2,5% dell'importo contrattuale annuo, computato al netto del ribasso d'asta;
 - g. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi da AES, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi oggetto dell'appalto;
 - h. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
 - i. inadempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dal AES.
2. La risoluzione del contratto è notificata da AES tramite PEC all'Appaltatore che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione; AES avrà diritto di rientrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, delle proprie attrezzature mobili e fisse adibite al servizio e di aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria.
 3. In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il AES dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento dei servizi ad altra Appaltatore.
 4. Per i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo si rimanda alle procedure previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

5. L'eventuale annullamento, decadenza o sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali, nonché successivi impedimenti legali cui l'Appaltatore avrà dato causa, comporteranno l'immediata decadenza dei rapporti contrattuali e l'incameramento della cauzione definitiva.
6. La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'Appaltatore o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un Appaltatore facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.
7. La decadenza del contratto è notificata da AES, tramite PEC, all'Appaltatore che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio. I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
8. L'Appaltatore risponderà dei danni derivanti ad AES dalla decadenza del contratto.
9. Resta salva la facoltà da AES, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei servizi, salvo il pagamento a favore dell'Appaltatore:
 - delle spese dallo stesso sostenute,
 - delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'interruzione del servizio.
10. Il recesso deve essere comunicato all'Appaltatore mediante PEC ed ha effetto **decorsi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'Appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio.
11. I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

ART. 18. Cessione del credito e del contratto

1. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni può essere ceduto ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
2. È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di cedere il contratto fuori dalle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. 36/2023.

ART. 19. Osservanza di leggi e regolamenti. Modello di Organizzazione e Gestione

1. L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei restanti documenti di gara.
2. Inoltre, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:

- tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto;
 - le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
 - le norme riguardanti l'igiene e la salute pubblica;
 - le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto; aventi comunque rapporto con il servizio oggetto dell'appalto.
3. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, anche se emesso da Enti diversi dai Comuni (ad es. dalla Azienda Sanitaria Locale), senza nulla pretendere, fatta salva l'eventuale pronuncia del Foro di Imperia, che riconosca una eventuale eccessiva onerosità.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti, D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024;
 - b) il Regolamento Generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - c) il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - d) la legge 136/2010;
 - e) le norme del Codice civile per quanto applicabili.
5. Il presente rapporto contrattuale è improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla regola generale della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrità, trasparenza, legalità, prudenza, lealtà, correttezza e probità. Nell'ambito di detto rapporto contrattuale, la controparte contrattuale della Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla stessa ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 disponibile al link <http://amaie-energia.it/amm-trasparente/20231012-231.zip> e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei principi sopra richiamati - e si impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute nel "Modello" riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

ART. 20. Obblighi di riservatezza

- 1 L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Committente; e di cui sia comunque, venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso.

- 2 Il personale dell'Appaltatore, **da intendersi come personale dallo stesso assunto nei periodi in cui detto personale operi sotto il potere direttivo dell'Appaltatore medesimo**, ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto possa venire a propria conoscenza durante l'espletamento dei Servizi previsti nel Capitolato Speciale, con particolare riferimento alle informazioni relative al Personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Committente. Nello specifico il Personale dell'Appaltatore deve:
- a) mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale;
 - b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
 - c) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza della Committente;
 - d) non eseguire e non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il Contratto.
- 3 L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Committente e dei locali/spazi.
- 4 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 21. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si informa che:
- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
 - la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell'impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
 - i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato da AES in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
3. Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., le sopra riportate informazioni con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
4. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
5. Titolare del trattamento dei dati è AMAIE Energia e Servizi s.r.l.

ART. 22. Foro competente – rinvio

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del Contratto, Foro competente in via esclusiva è quello di Imperia.
2. È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.lgs. 36/2023.

Luogo e data

Le parti